

Emilio Porcaro

L'ALUNNO NON ITALOFONO:
DALL'ISCRIZIONE AL PERCORSO
PERSONALIZZATO

L'adulto di cittadinanza non italiana

Cornice normativa


La presenza degli alunni stranieri a scuola

- - Prima degli anni 80 la lingua italiana era appresa come lingua straniera soprattutto per interesse verso la cultura italiana (arte, letteratura, lirica..) o per motivi professionali.
- - La percentuale di alunni stranieri (e delle loro famiglie) a scuola era bassissima.

- - Nei primi anni 80 l'Italia diventa terra di immigrazione
- - I primi ad arrivare in Italia sono filippini, capoverdiani, donne somale (che trovano impiego come collaboratori domestici) senegalesi e marocchini (che trovano impieghi stagionali nell'agricoltura o nella vendita ambulante) e i cinesi (che si autoimpiegano nella ristorazione e nell'artigianato)

- - Negli anni 90 si verificano arrivi massicci dall'est Europa in particolare dall'Albania e dalla ex Jugoslavia.
- - Oggi la lingua italiana è utilizzata come lingua seconda da circa cinque milioni di cittadini stranieri residenti nel nostro paese.
- - Gli alunni stranieri a scuola rappresentano quasi il 10% degli iscritti (in VA circa 850.000)
- - Negli ultimi due anni si è registrato un incremento notevole di stranieri adulti che frequentano i percorsi per presso i CTP/CPIA

Alunni con cittadinanza non italiana per livello scolastico dall'AS 2003-2004 all'AS 2011-2012



PROSPETTO RIASSUNTIVO

IMMIGRAZIONE IN ITALIA (2010)

- • Popolazione residente totale: 60.626.442
- • Di cui stranieri: 4.570.317
- • Incidenza % stranieri sul totale: 7,5%
- • % di donne sul totale residenti stranieri:
51,8%
- • Nati stranieri nell'anno: 78.082
- • % minori sul totale residenti stranieri: 22%
- • Iscritti a scuola: 709.826

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE

- • Nord Ovest: 35%
 - • Nord Est: 26,3%
 - • Centro: 25,2%
 - • Sud: 9,6%
 - • Isole: 3,9%
-
- (fonte: Dossier Caritas 2011)

SITUAZIONE IN EMILIA ROMAGNA

- • Stranieri residenti: 500.597 (di cui il 51,5% donne)
- • Incremento rispetto al 2009 di +8,2%
- • Incidenza stranieri sul totale residenti: 11,3%
- • Età media degli stranieri: 31,3 anni (mentre l'età media sulla popolazione complessiva: 44,9 anni. Gli stranieri sono quindi più giovani)
- • Il 70% degli stranieri in ER ha meno di 40 anni

DISTRIBUZIONE PER PROVINCE

- • Bologna: 20,5%
- • Modena: 17,8%
- • Reggio Emilia: 13,8%
- • Parma: 11%
- • Ravenna: 8,7%
- • Forlì-Cesena: 8,3%
- • Piacenza: 7,7%
- • Rimini: 6,6%
- • Ferrara: 5,5%

NAZIONALITA' IN Emilia Romagna

- • Marocco: 14,1%
- • Romaniaa: 13,2%
- • Albania: 12,1%
- • Moldova: 5,6%
- • Ucraina: 5,5%
- • Cina: 4,8%
- • Tunisia: 4,6%
- • Pakistan: 3,4%
- • India: 3,2%
- • Altri: - del 3%

PROFILI DEGLI ALUNNI

- **alunni NAI:** presenti in Italia da meno di due anni e/o giunti per ricongiungimento familiare. Questi alunni vengono inseriti a scuola in corso d'anno (la legge garantisce questo diritto). La conoscenza della lingua italiana risulta essere molto scarsa se non nulla.
- Alunni che hanno una scolarità nel sistema italiano da più di tre anni. Hanno un sufficiente livello di conoscenza della lingua italiana.
- Alunni di seconda generazione (nati in Italia da genitori non italiani), scolarizzati e con una buona conoscenza della lingua italiana.

Utenza adulta

Presente nei CPIA e presso i corsi serali

- **utenti analfabeti o semi analfabeti nelle lingue di origine** (molto spesso sono donne, ma anche uomini giovani) e che non hanno nessuna conoscenza della lingua italiana o una conoscenza minima e che necessitano di una prima alfabetizzazione e degli strumenti linguistici per la comunicazione quotidiana
- **utenti alfabetizzati nelle lingue di origine**, ma con competenza minima in italiano e che necessitano anch'essi di avere gli strumenti linguistici per comunicare nell'ambiente di lavoro e nella vita quotidiana
- **utenti alfabetizzati** con livelli intermedi di competenza in italiano che richiedono un perfezionamento del loro livello per ragioni di lavoro o anche semplicemente per motivi personali e familiari

Alunni con cittadinanza non italiana per livello scolastico AS 2011-2012

Ordine e tipo scuola	Scuole statali		Scuole non statali		Totale delle scuole	
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
<i>Alunni con cittadinanza non italiana</i>						
Totale	678.747	89,8	77.192	10,2	755.939	100,0
Infanzia	102.336	65,3	54.365	34,7	156.701	100,0
Primaria	257.443	95,8	11.228	4,2	268.671	100,0
I grado	160.600	96,7	5.443	3,3	166.043	100,0
II grado	158.368	96,3	6.156	3,7	164.524	100,0
Licei	29.362	92,5	2.369	7,5	31.731	100,0
Istituti tecnici	60.730	96,4	2.251	3,6	62.981	100,0
Istituti professionali	63.534	98,0	1.318	2,0	64.852	100,0
Istruzione artistica	4.742	95,6	218	4,4	4.960	100,0

Alunni con cittadinanza non italiana per livello scolastico e genere AS 2011-2012

Ordine e tipo scuola	Alunni in totale	di cui femmine	% femmine
Infanzia	156.701	74.610	47,6
Primaria	268.671	127.676	47,5
Secondaria I grado	166.043	76.079	45,8
Secondaria II grado	164.524	81.483	49,5
<i>liceo classico</i>	6.051	4.562	75,4
<i>liceo scientifico</i>	16.936	9.968	58,9
<i>liceo linguistico</i>	504	351	69,6
<i>istituto ex_magistrale</i>	8.240	6.826	82,8
<i>istituto tecnico</i>	62.981	27.186	43,2
<i>istituto professionale</i>	64.852	29.428	45,4
<i>istruzione artistica</i>	4.960	3.162	63,8
Totale complessivo	755.939	359.848	47,6

Classi con oltre il 30% di presenza di alunni stranieri AS 2011-2012

Regioni	Primaria		Secondaria I grado		Secondaria II grado		Totale	
	in totale	nati	in totale	nati	in totale	nati	in totale	nati all'estero
		all'estero		all'estero		all'estero		all'estero
Italia	6,6	0,6	5,3	1,9	3,8	2,9	5,3	1,7
Piemonte	10,6	1,1	7,8	4,2	5,4	4,5	8,1	3,0
Lombardia	11,9	0,7	10,4	3,3	7,8	5,9	10,2	3,0
Trentino	6,9	0,5	2,3	0,4	3,9	2,8	4,8	1,3
Veneto	11,8	0,6	7,4	2,4	5,0	4,0	8,5	2,2
Friuli	8,0	1,1	6,8	4,1	5,5	4,6	6,8	3,1
Liguria	8,1	0,9	8,3	4,5	7,4	6,6	7,9	3,8
E. Romagna	13,1	0,9	11,0	3,3	10,5	8,1	11,7	4,1
Toscana	9,1	0,7	8,2	2,6	5,9	4,9	7,7	2,7
Umbria	12,2	1,0	12,0	4,6	8,4	6,6	10,7	3,8
Marche	8,6	0,8	7,7	1,9	5,7	4,8	7,3	2,6
Lazio	5,9	0,8	5,4	2,2	2,3	1,5	4,5	1,4
Abruzzo	2,6	0,6	2,6	1,1	1,4	0,8	2,1	0,8
Molise	0,8	0,4	0,5	0,5	0,3	0,3	0,5	0,4
Campania	0,7	0,2	0,5	0,1	1,3	0,0	0,8	0,1
Puglia	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,3	0,1
Basilicata	0,5	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,2
Calabria	1,9	0,9	0,5	0,5	0,9	0,5	1,2	0,6
Sicilia	1,1	0,3	0,8	0,3	0,2	0,1	0,7	0,2
Sardegna	0,2	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1

Alcuni aspetti problematici

- a) Risultati scolastici (peggiori rispetto a quelli degli italiani)
- b) Diffidenza nei confronti degli stranieri (da parte dei genitori verso le scuole che accolgono molti alunni stranieri, spesso preoccupati di «ritardi» e «lentezze» nel «programma»)
- c) Inadeguatezza del sistema scolastico ad affrontare in modo organico e strutturale il tema stranieri a scuola
- d) Formazione per gli insegnanti scarsa

Il quadro normativo internazionale

- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948).
- Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo (ONU, 20 Novembre 1959)
- Convenzione sui Diritti dell'Infanzia (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con Legge 27 maggio 1991 n. 176)

Il principio fondamentale che anima tali documenti internazionali prevede che i fanciulli abbiano un fondamentale e inalienabile diritto all'istruzione del tutto indipendente dal fatto che essi godano o meno dei diritti legati alla cittadinanza

Il quadro normativo nazionale (non scolastico)

- Costituzione della Repubblica italiana (artt. 10, 30, 31, 34)
- D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286
- D.P.R. 398 del 31/8/1999
- Legge n. 94 del 2009 (TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)

Il quadro normativo nazionale (scolastico)

- - C.M. n. 301 del 8 settembre 1989 (*Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo. Promozione e coordinamento delle iniziative per l'esercizio del diritto allo studio*)

disciplina l'accesso generalizzato al diritto allo studio,
l'apprendimento della lingua italiana e la valorizzazione della
lingua e cultura d'origine

- C.M. n. 205 del 26 luglio 1990 (*La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri. L'educazione interculturale*)

afferma il principio del coinvolgimento degli alunni italiani in un rapporto
interattivo con gli alunni stranieri/immigrati, in funzione del reciproco
arricchimento

introduce per la prima volta il concetto di educazione interculturale, intesa
come la forma più alta e globale di prevenzione e contrasto del razzismo e di
ogni forma di intolleranza

- Pronuncia del C.N.P.I. del 24/3/1993, Razzismo e antisemitismo oggi: il ruolo della scuola): *Gli interventi didattici, anche in assenza di alunni stranieri, devono tendere a prevenire il formarsi di stereotipi nei confronti di persone e culture*
- Documento «Il dialogo interculturale e la convivenza democratica», diffuso con C.M. 2/3/1994, n. 73: *individua l'Europa come società multiculturale, imperniata sui motivi dell'unità, della diversità e della loro conciliazione dialettica, e colloca la dimensione europea dell'insegnamento nel quadro dell'educazione interculturale*

- Legge sull'immigrazione **n. 40 del 6 marzo 1998, art. 36**: sottolinea il valore formativo delle differenze linguistiche e culturali:
“Nell’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa, le istituzioni scolastiche realizzano, per tutti gli alunni, progetti interculturali di ampliamento dell’offerta formativa, finalizzati alla valorizzazione delle differenze linguistico-culturali e alla promozione di iniziative di accoglienza e di scambio”

- **C.M. n. 160/2001**: finalizzata all'attivazione di corsi ed iniziative di formazione per minori stranieri e per le loro famiglie, tesi a realizzare concretamente il diritto allo studio, in un contesto in cui la comunità scolastica accolga le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco e dello scambio tra le culture

- **C.M. n. 24 del 1 marzo 2006** *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri* : fornisce un quadro riassuntivo di indicazioni per l'organizzazione di misure volte all'inserimento degli alunni stranieri.
- **C.M. n. 2 del 8 gennaio 2010** : tetto del 30%
- **C.M. n. 8 del 6 marzo 2013** : BES

- **C.M. 4233 del 19/02/2014:** nuove Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri

L'iscrizione

- I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica (D.Lgvo 286/1998, Art. 38 comma 1)
- L'iscrizione a scuola dei cittadini stranieri è pertanto un atto dovuto da parte dell'Amministrazione e, contestualmente, coloro che sui minori esercitano la potestà sono obbligati a richiederla

Alcuni principi

- L'iscrizione non è soggetta a termini temporali e può avvenire, su richiesta dell'interessato, in qualsiasi momento dell'anno.
- Per l'iscrizione non è necessaria l'esibizione dei documenti che attestano la regolarità del soggiorno in Italia

art. 45 del D.P.R. 394/1999

- **1.** I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.

art. 45 del D.P.R. 394/1999

- 2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri oggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

art. 45 del D.P.R. 394/1999

- a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

art. 45 del D.P.R. 394/1999

- 3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.

art. 45 del D.P.R. 394/1999

- 4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni, stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa

art. 45 del D.P.R. 394/1999

- 5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati

art. 45 del D.P.R. 394/1999

- 6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.

art. 45 del D.P.R. 394/1999

- **7.** Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

La documentazione

- Gli alunni forniti di documentazione scolastica **provenienti da scuole italiane, ovvero da scuole italiane all'estero**, vengono iscritti all'anno di corso per il quale hanno acquisito il titolo all'iscrizione indipendentemente dalla nazionalità

- 1) Domanda di ammissione per la classe richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico;
- 2) Attestato scolastico (in originale o fotocopia autenticata), accompagnato da:
 - a) traduzione autenticata in lingua italiana, redatta dall’Autorità diplomatico-consolare competente, oppure da un traduttore giurato in Italia, oppure dall’Ambasciata/Consolato in Italia del Paese al quale si riferisce il documento;
 - b) legalizzazione da parte della stessa Rappresentanza italiana;
 - c) dichiarazione di valore “in loco”, ossia un’attestazione sulla scolarità complessiva come risulta dal documento, nonché sul valore legale della scuola in questione, rilasciata dalla Rappresentanza italiana competente.
- 3) Eventuale programma delle materie seguite nella scuola di provenienza, con traduzione ufficiale
- 4) Eventuali atti (anche in fotocopia) idonei a provare la conoscenza della lingua italiana;
- 5) Elenco dei documenti presentati.
- A questa documentazione si dovrà aggiungere quella normalmente richiesta per l’iscrizione nelle scuole italiane.

Iscrizione con riserva

- - I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva (c.1 art. 45 DPR 395/99)
- - L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione (c.2 art. 45 DPR 395/99)

Cosa fare in presenza di alunni irregolari?

La scuola non ha l'obbligo di denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli alunni che stanno frequentando la scuola

la scuola deve segnalare all'autorità pubblica competente per le procedure di accoglienza e affidamento, ovvero di rimpatrio assistito, gli eventuali casi di minori abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela (*art. 32 del D. L. n. 286/98*).

Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le norme previste dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione dei minori. Ogni minore straniero non accompagnato deve essere segnalato dall'autorità che lo rintraccia sul territorio nazionale

Documentazione sanitaria

- La scuola è tenuta ad accertare se sono state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione.
- Se il minore ne è privo occorre rivolgersi ai servizi sanitari.
- In ogni caso la mancanza di vaccinazioni non preclude l'ingresso a scuola. Se il minore non è vaccinato e la famiglia non vuole rivolgersi alla struttura sanitaria preposta, la scuola invia formale comunicazione all'ASL.

RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO

- • I titoli di studio conseguiti all'estero sono riconoscibili solo a persone con cittadinanza italiana
- • Perché il riconoscimento? per accedere agli studi universitari, per l'esercizio di professioni, per accedere a posti di lavoro, ecc.

Disposizioni normative

- D.M. 10/06/1982 (G.U. n.163 del 16/06/1982)
- C.M. n. 264 del 06/08/1982
- Artt. 381-390 del D.L.vo n.297/94 (Testo Unico delle leggi dell'istruzione)

- - la normativa in materia di riconoscimento è nata per dare riconoscimento ai titoli di studio conseguiti da *cittadini italiani* emigrati all' estero
- - successivamente, tali benefici sono stati estesi a cittadini stranieri cui è riconosciuto lo *status* di profugo, ma a condizione che siano familiari a carico di cittadini italiani (legge n.763/81; art. 383 del D.L.vo n.292/94)
- - specifiche disposizioni di legge hanno esteso la possibilità del riconoscimento anche ai cittadini stranieri profughi provenienti dalla ex Jugoslavia (art.384 del T.U);

Cittadini comunitari

- Anche ai cittadini stranieri, **purché membri di uno degli Stati dell' Europa comunitaria**, possono essere riconosciuti i titoli professionali conseguiti nei Paesi U.E. (direttiva CEE n.92/51 recepita con D.L.vo n.319/94)
- Il riconoscimento di un titolo di studio professionale o equipollente ad un diploma finale di scuola secondaria di secondo grado 'assorbe' anche i gradi inferiori, e quindi vale nel contempo anche come riconoscimento di possesso del diploma di licenza elementare e di licenza media (Cfr. C.M. n.132/2000)

Domanda di equipollenza

- La domanda di equipollenza va indirizzata all'USR competente
- Se lo studente non ha titoli comprovanti la conoscenza della lingua e letteratura italiana, dovrà sostenere un apposito esame integrativo. Sono previste inoltre eventuali altre prove integrative stabilite caso per caso dall'Ufficio Scolastico Provinciale, a seconda del titolo per il quale si richiede l'equipollenza (D.M. 1° febbraio 1975).

E gli stranieri extracomunitari privi di
cittadinanza italiana?

- Non è previsto alcun riconoscimento di titoli di studio conseguiti nel loro paese di origine o in un altro paese UE
- Occorre prima conseguire la cittadinanza italiana

Quadro di sintesi

- Cittadini italiani emigrati all' estero: possono avere riconosciuti i titoli di studio conseguiti;
- Cittadini stranieri con cittadinanza U.E. (Unione Europea): il titolo di studio conseguito in scuole riconosciute di Paesi UE ha validità anche in Italia ai fini della professione, ma è pur sempre necessario un atto di riconoscimento da parte dell'Amministrazione Scolastica (competenti sono gli Uffici Scolastici Regionali o gli USP delegati), che può condizionarne il riconoscimento qualora non vi sia corrispondenza fra i percorsi di studio del titolo straniero e quello italiano

- Cittadini stranieri extracomunitari: possono chiedere il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nei Paesi d' origine *solo una volta acquisita la cittadinanza italiana;*

- All' adulto cittadino extracomunitario non possono essere riconosciuti i titoli di studio (diplomi professionali e di maturità, laurea) ottenuti in Paesi stranieri diversi dall'U.E. (salvo il caso di profughi dall' ex Jugoslavia o di familiari di cittadini italiani); per lui, l' unica via per arrivare in possesso di diplomi o lauree validi nel nostro Paese è quella di conseguire il titolo finale del primo ciclo dell'istruzione presso i CTP/CPIA e di iscriversi, successivamente, a corsi serali d' istruzione secondaria di II grado.

Dichiarazione di valore in loco

- La **Dichiarazione di Valore** è un documento ufficiale, scritto in italiano, che dà informazioni su un dato titolo di studio conseguito all'estero e sul suo valore nel Paese che lo ha rilasciato (ufficialità o meno dell'istituzione erogante, requisiti di accesso al relativo corso di studi, durata del corso, ecc.).
- Tale Dichiarazione viene emessa dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero (Ambasciate/Consolati)
- Tutti i documenti da presentare al fine di ottenere la Dichiarazione di Valore sono da richiedere alla Rappresentanza Diplomatica italiana competente per il rilascio della medesima

- La Dichiarazione di Valore non attribuisce alcun riconoscimento al Titolo in Italia ma ha l'unico scopo di descrivere il valore acquisito dal Titolo di studio nel Paese di origine. Il riconoscimento o l'equipollenza dei Titoli sono di competenza delle specifiche Autorità italiane:
 - Gli Uffici Scolastici Provinciali per quanto concerne l'equipollenza dei diplomi di livello pre-universitario.
 - Le Università per quanto concerne l'equipollenza delle lauree estere.
 - Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per l'equipollenza accademica dei Dottorati (Ph.D.) esteri.
 - I vari Ministeri per quanto concerne i riconoscimenti professionali (ai fini dell'esercizio di professioni regolamentate).

Traduzione ufficiale

- Sono "traduzioni ufficiali" quelle:
- a) di traduttore che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque competente della quale sia asseverato in Tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario;
- b) della Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è stato formato, operante in Italia;
- c) della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato formato.

Legalizzazione

- La legalizzazione deve essere effettuata prima che venga richiesto alla competente autorità diplomatica italiana di emettere, sul titolo stesso, la Dichiarazione di valore in loco. Invece, se il Paese che ha rilasciato il titolo ha firmato la Convenzione dell'Aia (5 ottobre 1961), bisogna apporre sul titolo di studio la cosiddetta "Postilla dell'Aia" (Aja Apostille). Il timbro con la Postilla deve essere posto sul documento prima di richiedere alla competente autorità diplomatica italiana di emettere sul titolo stesso la Dichiarazione di valore in loco. Si è esentati dall'obbligo della legalizzazione del documento di studio o della Postilla dell'Aia solo se:
 - 1) l'istituzione che ha rilasciato il titolo appartiene a uno dei Paesi che hanno firmato la Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia); oppure
 - 2) il titolo di studio è stato rilasciato da istituzioni tedesche (ciò a seguito della Convenzione italo-tedesca sull'esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici)

Apostille e Paesi

- Giappone; Jugoslavia; Svizzera; Turchia; Argentina; Armenia; Australia; Belize; Brunei; Cipro; El Salvador; Federazione Russa; Israele; Lettonia; Liberia; Lituania; Malati; Malta; Messico; Niue; Panama; Repubblica Ceca; Romaniaa; San Christopher e Nevis; San Marino; Seychelles; Stati Uniti d'America; Sud Africa; Ungheria; Venezuela; Antigua e Barbuda; Bahamas; Barbados; Bielorussia; Bosnia Erzegovina; Botswana; Croazia; Figi; Lesotho; Macedonia; Mauritius; Slovenia; Swaziland; Suriname; Tonga; Ucraina

L'inserimento nella classe

- Il DPR prevede che l'alunno debba essere inserito con riferimento all'età anagrafica;
- ma attribuisce al Collegio dei Docenti la possibilità di un inserimento anticipato o posticipato **di un solo anno** rispetto ad essa.

- È opportuno che le indicazioni della norma siano preventivamente e puntualmente declinate in via generale dai Collegi, ai quali spetta anche stabilire:
 - le modalità di eventuali “sondaggi” sulla competenza degli alunni nei confronti della lingua italiana,
 - le modalità di assegnazione degli alunni alle classi
 - i soggetti delegati dal Collegio stesso in via continuativa allo svolgimento di tali valutazioni (di solito: la Commissione accoglienza)

- è opportuno che le istituzioni scolastiche, soprattutto in assenza di documentazione scolastica relativa al percorso formativo effettuato, provvedano all'accertamento delle competenze linguistiche degli alunni, non a fini selettivi, ma nella prospettiva della predisposizione per ciascun alunno del più idoneo percorso finalizzato al superamento delle difficoltà linguistiche; ciò non solo in funzione dell'alfabetizzazione necessaria alla comunicazione quotidiana, ma anche – e
- soprattutto- in vista dell'acquisizione delle competenze necessarie all'utilizzo dell'italiano come lingua per lo studio delle discipline.

- Nel processo decisionale che porta all'assegnazione dell'alunno ad un anno di corso, eventualmente non coincidente con quello corrispondente all'età anagrafica, è certamente opportuno che venga coinvolta la famiglia del minore (Linee guida)

Slittamenti di un anno

- *" (...) Slittamenti di un anno su classe inferiore vanno ponderati con molta attenzione in relazione ai benefici che potrebbero apportare e sentita la famiglia. Scelte diverse andranno valutate caso per caso dalle istituzioni scolastiche. Per un pieno inserimento è necessario che l'alunno trascorra tutto il tempo scuola nel gruppo classe, fatta eccezione per progetti didattici specifici, ad esempio l'apprendimento della lingua italiana, previsti dal piano di studio personalizzato. L'immersione, in un contesto di seconda lingua parlata da adulti e compagni, facilita l'apprendimento del linguaggio funzionale".*

(Linee Guida MIUR , febbraio 2006)

Alcune casistiche

- 1) l'alunno neo-arrivato **non ha mai frequentato la scuola nel paese di origine** e ha 6/7 anni: l'inserimento avviene in prima elementare;
- 2) l'alunno neo-arrivato **presenta una corrispondenza fra età e classe frequentata nel paese d'origine, documentata dai certificati scolastici** (qualunque sia la lingua di scolarità): l'inserimento avviene nella classe corrispondente all'età anagrafica ;

Alcune casistiche

- 3) l'alunno neo-arrivato **presenta una discrepanza fra età e livello di scolarità** (pre-adolescenti poco o affatto scolarizzati, situazioni di analfabetismo e sottoscolarizzazione...). Si tratta in questo caso di prevedere un inserimento che tenga conto dell'età ma che garantisca al tempo stesso il recupero dei livelli di alfabetizzazione, attraverso:
 - momenti di insegnamento individualizzato
 - frequenza intensiva di laboratorio di italiano
Lingua 2
 - sostegno extrascolastico

- 4) l'alunno neo-arrivato ha già compiuto **15 anni**; è opportuna l'iscrizione presso la scuola secondaria di 2° grado

VALUTAZIONE

- D.P.R. n. 122 del 2009: norma di riferimento per le questioni relative alla valutazione
- Il DPR 122 all'art 1 c.9 recita: *I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani*

VALUTAZIONE

- Ma la norma prevede altresì: *Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni, stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento (DPR 394, art. 45, c.4)*
- A monte occorre quindi che il Collegio dei docenti indichi i criteri per la valutazione in rapporto ai quali ogni Team/Consiglio di classe predispone i percorsi per i singoli alunni stranieri

- Il riferimento al piano di studio personalizzato potrà essere utilizzato anche nel formulare la valutazione di fine anno scolastico, qualora il Consiglio di Classe, in base alle difficoltà dell'alunno, abbia deciso di impegnare l'alunno stesso con tale tipo di programmazione
- I tempi per l'acquisizione della lingua per lo studio possono essere anche lunghi e sono comunque non omogenei. In proposito Le Linee guida, citate, parte II, C4 p. 12 s, sottolineano: "(...) La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese a un anno, in relazione all'età, alla lingua d'origine, all'utilizzo in ambiente extrascolastico.
- Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono essere necessari alcuni anni.

- Nel Regolamento sulla valutazione sono individuabili spunti interessanti:
 - 1) il richiamo al principio dell'autonomia delle scuole
 - 2) per la Scuola primaria e la Secondaria di 1° grado si afferma che la promozione può essere deliberata anche “in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento” (il che apre la strada a piani personalizzati biennali)

VALUTAZIONE INTERMEDIA

- Alla fine del primo trimestre/quadrimestre, o alla fine del primo anno nel caso di biennalizzazione, soprattutto se l'inserimento dell'alunno è prossimo alla stesura dei documenti di valutazione, e quindi gli elementi raccolti non consentono una valutazione fondata, i team insegnanti e il Consiglio di Classe potrà non esprimere valutazione anche in più discipline con la seguente motivazione:
 - *“La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.*
 - Oppure
 - *“La valutazione espressa fa riferimento al PDP programmato per gli apprendimenti, in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”*

Carattere formativo della valutazione

- Questo contesto privilegia la **valutazione formativa** rispetto a quella «certificativa». Diventa quindi fondamentale la conoscenza del percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento.

ESAMI

- La normativa non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri ma solo per gli alunni con bisogni educativi speciali certificati
- Per l'esame di terza media, in caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine per facilitare la comprensione.

- Per l'esame al termine del secondo ciclo sono da considerarsi crediti formativi eventuali percorsi di mantenimento e sviluppo della lingua d'origine.
- Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua d'origine.

Formazione delle classi

- Il MIUR ha fissato - di norma - al 30% il tetto massimo di presenze di alunni non italiani per classe, come misura finalizzata a coniugare l'obiettivo dell'inclusione con quello della qualità dell'offerta scolastica (C. M. n. 2 dell'8 gennaio 2010)
- Il limite del 30% è entrato in vigore dall'anno scolastico 2010-2011 in modo graduale, a partire dal primo anno della scuola dell'infanzia e dalle classi prime sia della scuola primaria, sia della scuola secondaria di I e di II grado.

Personalizzazione del percorso

- Circolare sui BES: fa rientrare gli alunni stranieri nell'area dei Bisogni Educativi Speciali
- Alunni stranieri portatori di «difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse»
- Diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003

- La circolare sui BES affida al Consiglio di classe e/o al team dei docenti di scuola primaria il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione del percorso ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni

- Il percorso individualizzato e personalizzato si attua attraverso il PDP (Piano Didattico Personalizzato) che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti
- Per gli alunni stranieri è possibile adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità degli alunni DSA.

Nuove Indicazioni Nazionali 2012

- *Affermano i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture*
- **Diritto allo studio garantito a ciascun alunno**
- **Responsabilità nella differenziazione educativa e didattica**
- *Una scuola di tutti e di ciascuno*
- *Obbligatorietà di specifiche strategie e percorsi personalizzati*

Nuove Indicazioni Nazionali 2012

Accoglienza nella diversità

=

valore irrinunciabile

Modello italiano di integrazione

- **Scuola comune:**
- - inserire gli alunni di cittadinanza non italiana nella scuola comune, all'interno delle normali classi scolastiche ed evitando la costruzione di luoghi di apprendimento separati, diversamente da quanto previsto in altri Paesi e in continuità con precedenti scelte della scuola italiana per l'accoglienza di varie forme di diversità (differenze di genere, diversamente abili, eterogeneità di provenienza sociale).

Modello italiano di integrazione

- **Centralità della persona in relazione con l'altro:**
- Tale impostazione – che caratterizza il quadro normativo della scuola italiana prima con la Legge n.30/2000 di riforma del sistema scolastico poi con la Legge di riforma n.53/2003 – mira alla valorizzazione della persona e alla costruzione di progetti educativi che si fondino sull'unicità biografica e relazionale dello studente.

Modello italiano di integrazione

- **Intercultura**

- La scuola italiana ha scelto di adottare la prospettiva interculturale – ovvero la promozione del dialogo e del confronto tra le culture – per tutti gli alunni e a tutti i livelli: insegnamento, curricoli, didattica, discipline, relazioni, vita della classe
- Si tratta di assumere la diversità come paradigma dell'identità stessa della scuola nel pluralismo, come occasione per aprire l'intero sistema a tutte le differenze (di provenienza, genere, livello sociale, storia scolastica)

STRUMENTAZIONE

- Protocollo di accoglienza
- Schede varie (informative, relazioni scuola/famiglia, ecc)
- Test di ingresso (colloquio, test di conoscenza della lingua italiana, scolarità pregressa, ecc)
- Modello di PDP

Protocollo di accoglienza

FASI:

- Iscrizione
- Prima accoglienza
- Determinazione della classe
- L'accoglienza nella classe: compiti del Consiglio di classe
- Commissione interculturale
- La valutazione

[link](#)

TEST INGRESSO

- Fase iniziale diagnostica
- Si inizia con un colloquio orale (eventuale collaborazione di un mediatore linguistico)
- Test di conoscenza della lingua italiana (Placement test) – utilizzo scala del Framework
- Accertare: comprensione orale e scritta, produzione orale e scritta, interazione
- Esito: scheda da consegnare ai CdC

PDP

Dovrebbe essere composto dalle seguenti sezioni:

- 1) Anagrafica (informazioni sull'alunno, famiglia, tutori, ecc)
- 2) Scolarità pregressa
- 3) Conoscenza della lingua in ingresso
- 4) Classe di inserimento
- 5) Definizione dei risultati di apprendimento e del percorso (anche biennale)
- 6) Modalità di valutazione (in relazione al percorso definito)
- 7) Aggiornamento del PDP
- 8) Firme: DS, Famiglia, Docente coordinatore